

SENTENZA N.
N.16572/03 R.G.

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE
GIUDICE UNICO

Dott. Marco MANUNTA
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED]
[REDACTED] col proc. dom. avv. [REDACTED]
[REDACTED], per procura come in atti,

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED], col proc. dom.
avv. [REDACTED], per procura
come in atti,

CONVENUTO

[REDACTED] col proc.
dom. a [REDACTED] per
procura come in atti,

CONVENUTA

OGGETTO: domanda revocatoria ex art.193 c.p..

CONCLUSIONI

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.




8118/06
6858/06

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in giudizio [redacted] esponendo che:

- con sentenza del 26.9.01 il [redacted] era stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio volontario in danno di [redacted] figlio dell'attrice;
- la sentenza penale aveva rimesso al giudice civile la liquidazione dei danni diversi dal danno morale, liquidato nella stesso pronuncia in [redacted];
- gli atti esecutivi compiuti nei confronti del [redacted] avevano dato risultati irrisori dal punto di vista del recupero del credito;
- a seguito di ricerca presso i Registri immobiliari era risultato che il [redacted] con atto notarile del 27.12.00, aveva venduto a [redacted] la quota di sua proprietà dell'appartamento sito in via [redacted];
- la [redacted] era convivente more uxorio del [redacted];
- l'unità immobiliare rappresentava l'unico bene su cui realizzare le ragioni creditorie;
- in applicazione dell'art.193 c.p., sussistendo la mala fede dell'altro contraente, era esperibile l'azione revocatoria;
- avendo, nel frattempo, la [redacted] rivenduto a terzi in buona fede l'immobile stesso, l'attrice non poteva che far valere le sue ragioni chiedendo alla



prima acquirente [redacted] l'importo ricevuto quale corrispettivo dalla rivendita al terzo.

L'attrice, pertanto, chiedeva la condanna della [redacted] alla restituzione del 50% del valore dell'immobile in contestazione, oltre interessi legali, con il favore delle spese.

Il [redacted] si costituiva negando che esistessero i presupposti dell'avversa azione, in particolare per l'assenza di pronuncia definitiva di condanna; affermava, comunque, di aver corrisposto interamente la provvisoria liquidata dal giudice penale; concludeva per il rigetto della domanda, con il favore delle spese e con condanna dell'attrice per lite temeraria.

La [redacted] si costituiva contestando la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, in particolare negando l'esistenza del credito, in quanto la sentenza penale sarebbe stata riformata in appello; negava, poi, l'esistenza del debito in capo al Botti, che aveva integralmente pagato la provvisoria liquidata, ed eccepiva l'insussistenza della "scientia fraudis" in capo ad essa convenuta; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, vinte le spese e con condanna dell'attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c..

Dopo l'udienza tenuta ai sensi dell'art.163 c.p.c., le parti depositavano nei termini concessi le memorie istruttorie. Con ordinanza riservata del 21.9.04 il G.I. non ammetteva i mezzi di prova dedotti dalle parti e disponeva c.t.u. per l'accertamento del valore dell'immobile. All'esito, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei requisiti di cui all'art.163 c.p.c. è



inammissibile: non è stata infatti proposta con la comparsa di risposta, ma è stata sollevata tardivamente solo con la comparsa conclusionale; in ogni caso l'eccezione è puramente pretestuosa e del tutto infondata solo se si considera quanto riportato nella parte espositiva, riassumendo gli elementi della domanda proposta, che risulta completa delle circostanze di fatto ed esattamente qualificata dal punto di vista giuridico.

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta. La condanna penale del ██████ è pacificamente passata in giudicato all'esito del giudizio di cassazione. Il credito risarcitorio dell'attrice è, quindi, incontestabile. Nessun rilievo sull'entità del credito stesso assume la diversa qualificazione penale del fatto e, in particolare, l'esclusione dell'aggravante della premeditazione: trattandosi pur sempre di omicidio volontario, le conseguenze risarcitorie civili non mutano.

Quanto ai presupposti della revocatoria va osservato che l'art.193 c.p. pone una presunzione assoluta: gli atti di straordinaria amministrazione (quale la compravendita immobiliare in questione) compiuti dal colpevole dopo il reato si presumono fatti in frode ai crediti risarcitori. *Nulla quaestio*, dunque, rispetto al ██████ che dopo la commissione del reato e prima della condanna ha ceduto la proprietà in questione.

Quanto alla Comite la prova della malafede richiesta dal 2° comma dell'art.193 c.p.c. deve ritenersi integrata da presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare, è del tutto pacifico che la convenuta fosse e sia convivente del ██████, da cui ha avuto un figlio. E' del tutto certo, dunque, che la stessa fosse



a conoscenza, non solo del grave reato commesso dal convivente, ma anche della sua situazione patrimoniale, e che, procedendo alla compravendita della quota di proprietà dell'immobile, avrebbe privato la creditrice della garanzia patrimoniale. La stessa cessione della quota (50% del diritto di proprietà) appare più che sospetta, sia per il rapporto di convivenza tra i contraenti, sia perché non poteva avere altro scopo che quello di sottrarre il bene all'esecuzione (non sono emerse, né sono state provate, altre esigenze obiettive che potessero giustificare la cessione in questione). Inoltre, va rimarcato come la [REDACTED] si sia, poi, affrettata a rivendere a terzi lo stesso immobile.

In conclusione, si tratta di elementi indiziari assolutamente convergenti, che determinano la piena affermazione della mala fede della [REDACTED]

Quanto al danno alle ragioni della creditrice, non è necessario spendere alcuna parola, atteso che certamente la cessione in contestazione ha reso, quanto meno, molto più difficoltoso il recupero del credito; in ogni caso, risulta che il Botti, oltre la quota di proprietà del bene, non avesse e non abbia altri cespiti patrimoniali idonei a garantire il soddisfacimento dei creditori.

La domanda va accolta nonostante la cessione a terzi di buona fede del bene. La S. C. ha, infatti, affermato che: *"Con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a*



titolo oneroso; in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub - acquirente" (sentenza n. 1941 del 17/02/1993).

Ne segue la condanna della [REDACTED] a restituire all'attrice il 50% del corrispettivo ricavato dalla cessione del bene a terzi subacquirenti. Il 50% del corrispettivo, conformemente a quanto valutato dal c.t.u., va determinato in € [REDACTED] (valutazione relativa all'immobile come libero), considerato che, nelle condizioni di vendita pattuite con la Ciccarone (terzo subacquirente - doc.6 dell'attrice) l'immobile è stato ceduto, appunto, come libero (cioè, non occupato da conduttori o altri).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Le domande ex art.96 c.p.c. proposte dai convenuti vanno, ovviamente rigettate.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così decide:

- 1) In accoglimento della domanda revocatoria accerta l'inefficacia della cessione del 50% del diritto di proprietà da [REDACTED] a [REDACTED]



relativamente all'immobile sito in via [REDACTED]

- 2) Dato atto dell'avvenuta rivendita a terzi del bene, condanna [REDACTED] a restituire all'attrice la somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
- 3) Condanna, inoltre, i convenuti a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per esborsi oltre i costi anticipati per c.t.u., [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 18.7.06

Il Giudice

